

**SCHEMA DI CONVENZIONE TRA L'UNIONE DEI COMUNI DEL DISTRETTO CERAMICO E  
L'ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO /ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE \_\_\_\_\_  
PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI/INTERVENTI RIVOLTI A PERSONE CON DISABILITÀ -  
SOCIALIZZAZIONE E INCLUSIONE SOCIALE, LABORATORI DI PRODUZIONE SOCIALE, "DOPO DI NOI".**

Scrittura Privata

Rep. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

TRA

**L'Unione dei Comuni del Distretto Ceramico**, che nel contesto dell'atto sarà indicata anche, per brevità, "Unione", con sede legale e domicilio fiscale a Sassuolo (MO) - Via Adda, 50/0 - C.F. 93034060363 e P.Iva 03422870364, nella persona della Dirigente del Settore Politiche Sociali, Dott.ssa Maria Cristina Plessi, nata a \_\_\_\_\_ il \_\_/\_\_/\_\_ C.F. \_\_\_\_\_, nominata con Decreto del Presidente dell'Unione dei Comuni del Distretto Ceramico Prot. 31686 del 05/12/2019, domiciliata per la carica presso la sede dell'Unione stessa, la quale, ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 267 del 18/08/2000, interviene e sottoscrive il presente atto, e, esclusivamente a nome, per conto e in rappresentanza dell'Unione medesima

E

**L'Organizzazione /Associazione** \_\_\_\_\_, che nel contesto dell'atto sarà indicata anche, per brevità, "Organizzazione" o "Associazione", con sede legale e domicilio fiscale a \_\_\_\_\_ - Via \_\_\_\_\_ n. \_\_ C.F. \_\_\_\_\_, iscritta al Registro Regionale del \_\_\_\_\_ con n. \_\_\_\_\_ con atto di iscrizione provinciale n. \_\_ del \_\_/\_\_/\_\_, nella persona del Presidente \_\_\_\_\_, nata a \_\_\_\_\_ ( \_\_ ) il \_\_/\_\_/\_\_, C.F. \_\_\_\_\_, il quale interviene e sottoscrive il presente atto esclusivamente a nome, per conto e in rappresentanza dell'Organizzazione medesima

**Richiamati**

- l'atto costitutivo dell'Unione dei Comuni del Distretto Ceramico Rep. N. 56 del 16/04/2014 tra i Comuni di Fiorano Modenese, Formigine, Frassinoro, Maranello, Montefiorino, Palagano, Prignano sulla Secchia e Sassuolo;
- l'atto rep. n. 67 del 16/02/2015 avente oggetto "Convenzione per il conferimento all'Unione dei Comuni del Distretto ceramico della funzione fondamentale di progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, (art. 7 comma 3 L.R. 21/2012, succ. modif., e lett. G) del comma 27, del D.L. 78/2010)";

**Richiamate:**

- la Legge 11 agosto 1991, n. 266 "Legge quadro sul volontariato", per quanto ancora vigente ed applicabile;
- la Legge 5 febbraio 1992, n. 104 "Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti di persone handicappate";
- la Legge 8 novembre 2000, n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali";
- la Legge 7 dicembre 2000, n. 383 "Disciplina delle associazioni di promozione sociale", per quanto ancora vigente e applicabile;

- la Legge 6 giugno 2016, n. 106 “Delega al governo per la riforma del Terzo settore, dell’impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale”;
- la Legge 22 giugno 2016 n. 112 “Disposizioni in materia di assistenza di in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare”;
- il Decreto Interministeriale del 23 novembre 2016 “Requisiti per l’accesso alle misure di assistenza, cura e protezione, a carico del Fondo per l’assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare, nonché ripartizione delle risorse per l’anno 2016”;
- il Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 “Codice del Terzo settore, a norma dell’articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106”, con particolare riferimento al Titolo VII “Dei rapporti con gli Enti pubblici” ed ai seguenti articoli:

- **art. 55 “Coinvolgimento degli Enti di Terzo settore”**, che definisce le forme di co-programmazione e co-progettazione attraverso le quali gli Enti pubblici sono chiamati a coinvolgere attivamente gli Enti di Terzo settore nell’ambito delle proprie funzioni di programmazione, organizzazione a livello territoriale degli interventi e dei servizi nei settori di attività di cui all’art. 5; per quanto riguarda gli ambiti della presente convenzione si fa riferimento all’art.5 lettera a) dello stesso decreto ed, in specifico, agli interventi e servizi sociali di cui alla Legge 328/00, alla L. 104/92 e alla Legge 112/16, nel rispetto dei principi della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché delle norme che disciplinano specifici procedimenti ed in particolare di quelle relative alla programmazione sociale di zona;

- **art. 56 “ Convenzioni”**, nel quale si prevede che:

*1. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del D.LGS. 30 marzo 2001, n. 165, possono sottoscrivere con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale, iscritte da almeno sei mesi nel Registro unico nazionale del Terzo settore, convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale, se piu' favorevoli rispetto al ricorso al mercato.*

*2. Le convenzioni di cui al comma 1 possono prevedere esclusivamente il rimborso alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni di promozione sociale delle spese effettivamente sostenute e documentate.*

*3. L'individuazione delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale con cui stipulare la convenzione è fatta nel rispetto dei principi di imparzialità, pubblicità, trasparenza, partecipazione e parità di trattamento, mediante procedure comparative riservate alle medesime. Le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale devono essere in possesso dei requisiti di moralità professionale, e dimostrare adeguata attitudine, da valutarsi in riferimento alla struttura, all'attività concretamente svolta, alle finalità perseguite, al numero degli aderenti, alle risorse a disposizione e alla capacità tecnica e professionale, intesa come concreta capacità di operare e realizzare l'attività oggetto di convenzione, da valutarsi anche con riferimento all'esperienza maturata, all'organizzazione, alla formazione e all'aggiornamento dei volontari.*

*4. Le convenzioni devono contenere disposizioni dirette a garantire l'esistenza delle condizioni necessarie a svolgere con continuità le attività oggetto della convenzione, nonché il rispetto dei diritti e della dignità degli utenti, e, ove previsti dalla normativa nazionale o regionale, degli standard organizzativi e strutturali di legge. Devono inoltre prevedere la durata del rapporto convenzionale, il contenuto e le modalità dell'intervento volontario, il numero e l'eventuale qualifica professionale delle persone impegnate nelle attività convenzionate, le modalità di coordinamento dei volontari e dei lavoratori con gli operatori dei servizi pubblici, le coperture assicurative di cui all'articolo 18, i rapporti finanziari riguardanti le spese da ammettere a rimborso fra le quali devono figurare necessariamente gli oneri relativi alla copertura assicurativa, le modalità di risoluzione del*

*rapporto, forme di verifica delle prestazioni e di controllo della loro qualità, la verifica dei reciproci adempimenti nonché le modalità di rimborso delle spese, nel rispetto del principio dell'effettività delle stesse, con esclusione di qualsiasi attribuzione a titolo di maggiorazione, accantonamento, ricarico o simili, e con la limitazione del rimborso dei costi indiretti alla quota parte imputabile direttamente all'attività oggetto della convenzione.*

- il Decreto Ministeriale 31 marzo 2021, n. 72 con il quale sono state adottate le “Linee guida sul rapporto tra pubbliche amministrazioni ed enti del terzo settore negli art. 55-57 del D.Lgs n. 117/2017 (Codice del Terzo Settore)”, con particolare riferimento al p.to 4 “Le Convenzioni con APS e ODV”;
- la Legge Regionale Emilia Romagna 21 agosto 1997, n. 29 “Norme e provvedimenti per favorire le opportunità di vita autonoma e l'integrazione sociale delle persone disabili” e ss. mm. ed ii.;
- la Legge Regionale Emilia Romagna 9 dicembre 2002, n. 34 “Norme per la valorizzazione delle associazioni di promozione sociale e ss.mm. ed ii.;
- la Legge Regionale Emilia Romagna 12 marzo 2003, n. 2 “Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”;
- la Legge Regionale Emilia Romagna 21 febbraio 2005, n. 12 “Norme per la valorizzazione delle organizzazioni di volontariato” e ss. mm. ed ii.;
- la Legge Regionale Emilia Romagna 30 giugno 2014, n. 8 “Legge di semplificazione della disciplina regionale in materia di volontariato, associazionismo di promozione sociale, servizio civile. istituzione della giornata della cittadinanza solidale”;
- la Deliberazione dell'Assemblea legislativa della Regione Emilia Romagna n. 733/2017 “Programma per l'utilizzo del fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare l. 112/16 e dec. 23/12/19;
- la Deliberazione dell'Assemblea legislativa della Regione Emilia Romagna n. 291/2019 “Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare l. 112/16 (dopo di noi) indirizzi e riparto risorse esercizio 2018”;
- la Deliberazione dell'Assemblea legislativa della Regione Emilia Romagna n. 120/2017, avente ad oggetto “Piano Sociale e sanitario 2017-2019”, con la quale è stato approvato il piano sociale e sanitario regionale attualmente vigente;

**Richiamati in particolare:**

- la Deliberazione di Consiglio dell'Unione n. 19/2018 recante “Accordo di programma per l'approvazione del Piano di zona per la salute e il benessere sociale 2018-2020 – comprensivo programma attuativo 2018 - dell'ambito distrettuale di Sassuolo”, ed i relativi programmi attuativi annuali 2019, 2020 e 2021 approvati dal Comitato di Distretto di Sassuolo (Del. n. 4/2019, n. 11/2020, n. 14/2021), con particolare riferimento al valore dell' “*Inclusione*” e della “*Rete*” che l'Unione ha indicato come obiettivi strategici del proprio Piano triennale;
- la Deliberazione del Comitato di Distretto n. 8/2021 “Linee di indirizzo per l'utilizzo del fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare, di cui all'articolo 3 della legge n. 112 del 2016 e decreto interministeriale 23 novembre 2016: approvazione”;

- la Deliberazione di Consiglio dell'Unione n. 2/2022 "Approvazione nota di aggiornamento al documento unico di programmazione (DUP) 2022-2024", Missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia", Programma 2: "Interventi per la disabilità";
- la Deliberazione del Comitato di distretto n. 3/2022 "Percorso di co-programmazione area disabili ai sensi dell'art. 55 comma 2 del D. lgs.117/17: approvazione" con la quale il Comitato di distretto ha ritenuto necessario e opportuno intraprendere un percorso specifico di co-programmazione nell'area disabili, al fine di generare un arricchimento nella lettura condivisa dei bisogni, così da dare successivamente avvio al procedimento di co-progettazione in esito ai risultati ottenuti;
- la Determina dirigenziale n° 113/2022 "Avviso pubblico di co-programmazione ai sensi dell'art. 55 del d.lgs 117/2017 con soggetti del terzo settore per promuovere e favorire l'integrazione, la socializzazione e la costruzione di un progetto di vita indipendente dei cittadini con disabilità' residenti nel territorio dell'Unione dei Comuni del Distretto Ceramico" con la quale si è dato avvio formale al percorso di co-programmazione;
- la Determina dirigenziale n. 190/20220 con la quale si prende atto delle risultanze degli incontri di co-programmazione tenuti nelle date 30/3/22 e 6/4/22 e si approva il verbale delle stesse sedute;

#### **Richiamati inoltre:**

- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e ss. mm. e ii.;
- il D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro";
- il D.lgs. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss.mm. e ii.;
- il Regolamento U.E. n. 679/2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);

#### **Premesso che**

- l'Unione riconosce il valore e la funzione sociale degli enti del Terzo settore, dell'associazionismo, dell'attività di volontariato quali espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo e intende promuovere l'apporto originale dell'associazionismo per il perseguimento di finalità di utilità sociale, anche mediante forme di collaborazione, ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs. n. 117/2017 "Codice del Terzo Settore";
- nel Documento Unico di Programmazione 2021/2023 Missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia", Programma 2: "Interventi per la disabilità", Progetto 16: "La disabilità" sono previste e incentivate le forme di collaborazione strutturata con i soggetti del Terzo settore per ampliare l'offerta di interventi di inclusione e socializzazione a favore di coloro che si trovano in una condizione di disabilità;
- ai sensi della normativa citata, l'Unione ha pubblicato l'**"Avviso pubblico a presentare manifestazione di interesse da parte di organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale per la realizzazione di progetti/interventi rivolti a persone con disabilità - socializzazione e inclusione sociale,**

**laboratori di produzione sociale, "dopo di noi" - ai sensi degli artt. 55 e 56 del d.lgs 117/2017.,** approvato con Determinazione dirigenziale n. \_\_\_\_ del \_\_/\_\_/\_\_\_\_;

- con Determinazione n. \_\_\_\_ del \_\_/\_\_/\_\_\_\_, l'Unione, in esito alla valutazione delle manifestazioni di interesse pervenute e della relative proposte progettuali, ha ritenuto idonea ed adeguata la Proposta presentata dall'Organizzazione di Volontariato /Associazione di Promozione Sociale \_\_\_\_\_ in particolare relativamente alle Aree di intervento:

- Socializzazione e Inclusione sociale
- Laboratori di produzione sociale
- Dopo di noi

come da proposta prot. n. \_\_\_\_/\_\_\_\_ ricevuta dall'Associazione/Organizzazione al fine della stipula della convenzione;

tutto quanto sopra richiamato e premesso, le parti come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue:

### **Art. 1 – Premesse**

I richiami e le premesse alla presente convenzione nonché tutti gli atti e i documenti in essa richiamati, ancorché non materialmente allegati alla stessa, ne costituiscono parte integrante e sostanziale ed assumono, ad ogni effetto, valore di patto.

### **Art. 2 – Finalità e contenuti**

1. Finalità principale della presente convenzione è quella di implementare l'offerta di interventi e progetti in favore di persone con disabilità certificata ai sensi della L. n. 104/92, residenti nei Comuni dell'Unione del Distretto Ceramico.

2. In particolare, in coerenza con quanto emerso dal percorso di Co-Programmazione espletato attraverso gli incontri del 30/3/2022 e 6/4/2022 come da verbale approvato con Determina 190/2022, l'Unione intende ampliare le opportunità di:

**a) SOCIALIZZAZIONE E INCLUSIONE SOCIALE,** finalizzate a:

- favorire la vita di relazione e l'integrazione sociale delle persone con disabilità fisica, psichica e sensoriale, attraverso un potenziamento ed una maggiore personalizzazione degli interventi finalizzati a migliorare le opportunità di vita indipendente;

- facilitare l'autosufficienza e l'integrazione sociale delle persone disabili prevalentemente in riferimento ai seguenti ambiti:

a) comunicazione ed inclusione sociale;

b) sostegno aggiuntivo per lo studio, la formazione professionale e l'autonomia cognitiva;

c) accessibilità ai servizi individuali ed all'esercizio dei diritti di cittadinanza;

d) vita di relazione e rapporti interpersonali;

e) ricreazione, cultura, sport e turismo;

f) bisogni connessi alla realizzazione del personale progetto di vita e di lavoro.

- promuovere attività di sensibilizzazione ed informazione, per rimuovere gli ostacoli di ordine culturale che possono impedire l'integrazione sociale delle persone disabili;

- diffondere attività di informazione e di consulenza sulle tematiche delle disabilità, sul superamento delle barriere e sugli ausili;

*e/o*

**b) LABORATORI DI PRODUZIONE SOCIALE**, in quanto percorsi protetti di inclusione sociale destinati a persone disabili maggiorenni e/o che abbiano concluso il percorso scolastico, con ridotte capacità relazionali e cognitive finalizzate all'acquisizione di prerequisiti lavorativi, di abilità pratico-manuali e di atteggiamenti, comportamenti, motivazioni e responsabilità simili a quelle di un ambiente di lavoro.

La partecipazione al laboratorio può essere funzionale ad un successivo inserimento/reinserimento nel mercato del lavoro oppure alla permanenza presso il laboratorio stesso.

Il progetto del Laboratorio di produzione sociale si costruisce nel perseguimento dei seguenti obiettivi strategici:

- creare uno spazio socio/educativo/occupazionale/riabilitativo per adulti svantaggiati per ragioni fisiche, psichiche, sensoriali sociali con una riduzione importante della residua capacità lavorativa;
- offrire diverse macro-attività di tipo manuale e/o di affiancamento, inserendo il soggetto in un contesto protetto, con una fase di avvicinamento ed una di consolidamento della partecipazione attiva con il tutoraggio e la supervisione messi a disposizione dal soggetto ospitante;
- favorire il mantenimento e l'acquisizione di competenze mirate all'approccio lavorativo e utili allo sviluppo di autonomie personali, pratiche e cognitive sulla base di progetti individualizzati;
- sostenere l'integrazione sociale e la vita di relazione delle persone con disabilità fisica, psichica e sensoriale residenti nel territorio dell'Unione, attraverso un potenziamento degli interventi finalizzati a migliorare le opportunità di vita indipendente;
- facilitare autorealizzazione, autoefficacia e autostima della persona coinvolta;
- diversificare qualitativamente le proposte in ordine:
  - all'evoluzione dei bisogni manifestati nell'arco di vita della persona disabile (per quanto riguarda i giovani-disabili, necessità di opportunità orientate al raggiungimento della maggiore autonomia possibile, per i disabili-adulti, necessità di proposte orientate al mantenimento delle abilità e autonomie raggiunte);
  - alle diverse abilità/potenzialità ma anche dei limiti delle persone con disabilità (necessità sia di attività di tipo manuale (es. assemblaggio, attività creativo/manuali ecc.), sia di altro genere (es. cucina, cura del verde, lavanderia, consegne ecc.).

*e/o*

**c) “DOPO DI NOI”**, destinate a persone disabili maggiorenni con disabilità grave certificata ai sensi dell’art. 3 comma 3 legge n. 104 del 1992 e rientranti nelle caratteristiche definite dal Decreto Ministeriale del 23/11/16 art. 1.

In ragione della Deliberazione del Comitato di Distretto n. 8 del 7 aprile 2021 “Linee di indirizzo per l’utilizzo del fondo per l’assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare”, le progettazioni relative al “Dopo di noi”, dovranno riguardare:

- a. attività finalizzate all’acquisizione di competenze relativamente a autodeterminazione, responsabilità e consapevolezza dell’importanza di essere/diventare partecipanti attivi della propria vita (cura della propria persona, salute, relazioni) ma anche nel contesto in cui si vive (cittadinanza attiva);
- b. laboratori propedeutici alla sperimentazione di convivenze, e pertanto rivolti all’acquisizione di autonomie quotidiane (es. spesa alimentare, cucina, cura della casa, tempo libero ecc.);
- c. sperimentazioni di convivenze temporanee e/o con cadenza periodica (intese come week end, settimana corta o simili);
- d. soggiorni e/o week end altamente finalizzati all’acquisizione di autonomie;
- e. attività rivolte alle famiglie finalizzate all’acquisizione di consapevolezza dell’importanza di intraprendere un percorso verso il “Dopo di noi”, a partire dal “Durante noi”.

### **Art. 3 – Oggetto**

1. Oggetto della presente Convenzione è la regolamentazione del rapporto di collaborazione tra l’Unione dei Comuni del Distretto ceramico e l’Organizzazione/Associazione \_\_\_\_\_ finalizzato alla realizzazione di progetti/interventi in favore di persone con disabilità certificata ai sensi della L. n. 104/92, residenti nei Comuni dell’Unione del Distretto Ceramico, nell’allegata “Proposta progettuale” ed eventuali integrazioni, che si intende facente parte integrante e sostanziale della convenzione mediante deposito nel relativo fascicolo contrattuale, agli atti dell’Unione. Tale documento qui si intende integralmente riportato e trascritto e le parti dichiarano di conoscerlo ed accettarlo con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.

2. La presente Convenzione disciplina i rapporti, i patti e le condizioni intercorrenti tra l’Unione e l’Organizzazione/Associazione per la realizzazione di progetti/interventi in favore di persone disabili relativamente alla/e seguente/i area/e di intervento:

- Socializzazione e Inclusione sociale
- Laboratori di produzione sociale
- Dopo di noi

### **Art. 4 – Durata**

1. La presente convenzione ha durata di anni due, con decorrenza dal 1/9/2022 e scadenza al 31/8/2024.

2. Il rapporto convenzionale potrà essere rinnovato per ulteriori anni due, e così fino al 31/8/2026, previo accordo formale tra le parti e apposito atto.

In specifico, la attività contenute nei progetti, dovranno svolgersi entro i seguenti periodi:

- 1/9/2022 - 31/08/2024 “socializzazione e inclusione”
- 1/9/2022 -31/08/2024 “laboratori di produzione sociale”

- 1/1/2023 - 31/08/2024 “dopo di noi”

**3. ( se il caso) Si dà atto che il progetto e le attività convenzionate sono iniziate in data \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_, nelle more della stipula della presente convenzione, come risulta nell’apposito verbale sottoscritto dalle parti.**

### **Art. 5 – Organizzazione delle attività e modalità di coordinamento**

1. L’Organizzazione/Associazione provvederà alla realizzazione degli interventi rivolti alle persone con disabilità, nelle forme e con le modalità di cui alla presente convenzione, in ordine all’allegata “Proposta progettuale” e dovrà porre in essere tutte le funzioni e le attività necessarie per la perfetta e completa realizzazione della stessa proposta.

2. L’Organizzazione si impegna, per tutta la durata della convenzione, a garantire lo svolgimento delle attività per la realizzazione degli interventi, sulla base della proposta stessa, utilizzando prevalentemente i propri soci volontari e, prioritariamente, quelli residenti nell’ambito territoriale interessato dagli interventi.

3. Ai fini del coordinamento degli interventi, i referenti della gestione del progetto sono individuati:

- per l’Unione, nell’Assistente Sociale Dott.sa Serena Apparuti;
- per l’Organizzazione/Associazione, nel Presidente \_\_\_\_\_ e/o Vice Presidente \_\_\_\_\_ e/o nel Coordinatore operativo \_\_\_\_\_.

4. I referenti di cui sopra:

- a. all’inizio delle attività, predispongono il programma operativo per la realizzazione dell’ allegata “Proposta”;
- b. vigilano sullo svolgimento delle attività, avendo cura di verificare che operatori e volontari rispettino i diritti, la dignità e le opzioni degli utenti e dei fruitori delle attività stesse e che queste siano svolte con modalità tecnicamente corrette e nel rispetto delle normative specifiche di settore;
- c. verificano i risultati del programma operativo attraverso incontri periodici;
- d. offrono la massima reciproca disponibilità per una fattiva interazione tra l’Unione e l’Organizzazione/Associazione.

### **Art. 6 – Impegni delle parti**

1. L’Organizzazione/Associazione:

- a. s’impegna affinché le attività programmate siano rese con continuità per il periodo preventivamente concordato;
- b. s’impegna, inoltre, a dare immediata comunicazione al referente dell’Unione, individuato ai sensi dell’articolo precedente, delle interruzioni che, per giustificato motivo, dovessero intervenire nello svolgimento delle attività;
- c. s’impegna a curare la gestione degli aspetti organizzativi ed amministrativi dei progetti/interventi oggetto della presente convenzione, mettendo a disposizione tutte le risorse organizzative e strumentali indicate nella “Proposta progettuale”;
- d. garantisce la disponibilità di dotazioni strutturali, materiali e di risorse umane sufficienti ad assicurare lo svolgimento delle attività proposte;
- e. s’impegna a mantenere in efficienza e sicurezza strumentazioni e attrezzature utilizzati per le attività di cui alla presente convenzione;
- f. è tenuta ad osservare tutte le norme legislative e regolamentari vigenti in materia;
- g. assume a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e si obbliga, tra l’altro, ad osservare, se applicabili, le norme vigenti in materia di lavoro, sicurezza sul lavoro, di tutela dell’ambiente, di previdenza e di retribuzione dei lavoratori dipendenti nonché il Codice di comportamento dei dipendenti dell’Unione, per quanto applicabile;
- h. s’impegna a rispettare i tempi previsti per la presentazione delle rendicontazioni economiche e delle relazioni finali previste all’art. 11.

2. L’Unione è tenuta a comunicare immediatamente ai referenti dell’Organizzazione/Associazione, ogni evento che possa incidere sull’attuazione del progetto e/o sulla validità della presente convenzione.

## **Art. 7 – Codice di Comportamento**

1. L'Organizzazione/Associazione, con riferimento alle attività oggetto della presente Convenzione, si impegna ad osservare e a far osservare ai propri soci, volontari, collaboratori, a qualsiasi titolo, e agli eventuali dipendenti, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di Comportamento dei dipendenti dell'Unione, approvato con Deliberazione di Giunta n. 8 del 29.01.2014, ai sensi del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 "Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici" (*scaricabile dal sito dell'Unione dei Comuni del Distretto ceramico all'indirizzo [www.distrettoceramico.mo.it](http://www.distrettoceramico.mo.it), sez. l'Unione/Amministrazione Trasparente/Disposizioni generali/Atti generali/Codice di comportamento dei dipendenti dell'Unione dei Comuni del Distretto ceramico*);
2. La violazione degli obblighi suddetti costituisce causa di risoluzione della convenzione.

## **Art. 8 – Destinatari degli interventi**

1. I destinatari dei progetti e interventi di cui alla presente convenzione sono, di norma, utenti che presentano disabilità di tipo fisico, psichico o sensoriale di vario grado, residenti nel territorio distrettuale, che si trovino in condizione di disabilità certificata ai sensi della L. n. 104/92.
2. L'Organizzazione/Associazione si impegna ad accogliere i destinatari/utenti inviati dall'Unione in base alla possibilità di ricezione e di inserimento nei progetti ed attività previste dalla presente convenzione. (*esclusivamente per le convenzioni che comprenderanno laboratori di produzione sociale*) Le persone disabili inserite nei Laboratori dovranno essere individuate esclusivamente dal Servizio Sociale Territoriale dell'Unione attraverso il SSIL - Servizio per il sostegno e l'integrazione lavorativa delle persone con fragilità.

## **Art. 9 – Volontari ed operatori**

L'Organizzazione/Associazione garantisce che tutti i volontari e gli operatori inseriti nelle attività oggetto della presente convenzione siano in possesso delle conoscenze tecniche e pratiche necessarie allo svolgimento delle stesse, così come descritto nella "Proposta progettuale".

## **Art. 10 – Responsabilità e coperture assicurative**

1. L'Associazione garantisce che tutti i volontari, gli operatori e i soggetti comunque inseriti nelle attività di cui alla presente convenzione, siano coperti da assicurazione contro infortuni, malattie connesse allo svolgimento delle attività di volontariato e per la responsabilità civile verso terzi secondo quanto stabilito dall'art. 18 del D. Lgs. 117/2017, come da seguenti polizze:

-  
-  
-

L'Associazione dovrà garantire la continuità delle coperture assicurative per l'intera durata contrattuale.

2. L'Unione è completamente sollevata da ogni responsabilità e non risponde per i danni/infortuni che dovessero verificarsi in alcuna fase dei progetti ed attività oggetto della presente convenzione. In caso di incidente, l'Associazione si impegna a segnalare tempestivamente all'Unione l'accaduto. L'Associazione assume in proprio ogni responsabilità, sia civile sia penale, derivante alla stessa ai sensi di legge nell'espletamento delle attività previste dalla presente convenzione, obbligandosi a tenere, comunque, sollevata ed indenne l'Unione, anche in sede giudiziale, per infortuni e per qualsivoglia danno, diretto ed indiretto, causato a propri volontari/dipendenti/collaboratori, a proprie attrezzature e a terzi (inclusi gli utenti), derivanti da comportamenti di terzi (inclusi gli utenti), nonché da danni di qualsiasi natura che possano derivare per fatto doloso o colposo a persone (inclusi gli utenti) o a cose dall'attività dei propri volontari/dipendenti/collaboratori, in relazione agli interventi della presente convenzione. L'Associazione risponde interamente per ogni difetto delle attrezzature eventualmente impiegate nell'espletamento degli interventi, nonché degli eventuali danni a persone o cose che dalle stesse possano derivare. L'Associazione si assume inoltre tutte le responsabilità derivanti da eventuali

danni che possano derivare dalla carente manutenzione di strumenti ed attrezzature, a carico dello stesso. L'Unione rimane esentata da ogni azione giudiziale o stragiudiziale, da chiunque instaurata.

### **Art. 11 - Rimborsi e relazione attività**

1. Nel rispetto dell'art. 56 del Codice del Terzo settore richiamato in premessa, per la realizzazione degli interventi di cui alla presente convenzione e meglio descritti nell'allegata "Proposta progettuale", l'Unione si impegna a rimborsare alla Organizzazione/Associazione le spese effettivamente sostenute e documentate *"con esclusione di qualsiasi attribuzione a titolo di maggiorazione, accantonamento, ricarico o simili, e con la limitazione del rimborso dei costi indiretti alla quota parte imputabile direttamente all'attività oggetto della convenzione"*, nei limiti delle risorse economiche stanziare a tale fine nel bilancio dell'Unione.

2. Per la realizzazione della Proposta Progettuale di cui alla presente convenzione e per lo svolgimento delle relative e connesse attività, l'Unione si impegna a rimborsare all'Associazione le spese effettivamente sostenute e rendicontabili dalla stessa, ai sensi della normativa richiamata in premessa fino ad un massimo di:

- € ..... Socializzazione e Inclusione sociale
- € ..... Laboratori di produzione sociale
- € ..... Dopo di noi

Relativamente alle attività di cui al Dopo di noi, si precisa che saranno finanziate e rimborsate attraverso l'utilizzo del Fondo "Dopo di noi" nel limite della disponibilità del Fondo stesso, che sarà comunicata preventivamente all'Associazione entro il mese di dicembre per l'anno successivo.

In particolare, all'Organizzazione/Associazione verranno rimborsate, **limitatamente alla quota parte imputabile alle attività**, le spese relative a:

- Spese generali (amministrazione, rendicontazione ecc) congrue rispetto al progetto complessivo
- Spese assicurative
- Rimborso spese volontari
- Spese di personale (coinvolto direttamente nelle attività del progetto comprese quelle di coordinamento)
- Spese per acquisto attrezzature, beni strumentali, piccoli arredi, ecc (per le spese che comportino aumento di patrimonio, si ricorda che sono ammesse quelle entro il valore unitario massimo di euro 516,46)
- Spese per attività di formazione, promozionali e divulgative
- Spese per acquisto servizi
- Spese di gestione immobili (es. utenze, affitti) funzionali allo svolgimento delle attività
- Spese per materiale di consumo e altre eventuali spese effettivamente sostenute e documentate per lo svolgimento delle attività di cui alla presente convenzione, entro i termini di legge
- In caso del perdurare dell'emergenza Covid - 19: spese per dispositivi di protezione individuali, nonché attività e iniziative volte a garantire la massima tutela possibile dei partecipanti ai progetti (es. somministrazione tamponi rapidi, ecc.)

4. L'Organizzazione/Associazione si impegna a trasmettere all'Unione un rendiconto **trimestrale** o **semestrale**, delle spese effettivamente sostenute, relativamente alle attività di cui alla presente Convenzione, dal quale si evincano con chiarezza tutte le spese documentabili, al fine di verificare la coerenza con quanto previsto dalla Proposta, utilizzando lo schema di rendiconto fornito dall'Unione. In ogni caso non potranno essere rimborsati importi superiori a quelle previste dalla convenzione.

*oppure*

4. L'Organizzazione/Associazione si impegna a trasmettere una dichiarazione mensile di attestazione dello svolgimento effettivo delle attività previste della convenzione con la richiesta di liquidazione del contributo pari a 1/12 dell'importo previsto dalla convenzione. Trimestralmente, l'Organizzazione/Associazione renderà le spese effettivamente sostenute utilizzando lo schema di rendiconto fornito dall'Unione, al fine di verificare la coerenza con quanto già erogato. Nel caso in cui nel trimestre vengano rendicontate somme inferiori a quelle previste per il trimestre stesso, l'Unione effettuerà il conguaglio erogando la sola somma ancora spettante. In ogni caso non potranno essere rimborsati importi superiori a quelle previste dalla convenzione.

5. La prima rendicontazione comprenderà i mesi da settembre a dicembre 2022. L'ultima rendicontazione invece comprenderà i mesi di luglio e agosto 2024.

6. L'Unione si impegna a rimborsare all'Associazione le spese effettivamente sostenute rientranti nell'elencazione precedente, entro 30 gg dalla data di protocollo del rendiconto.

7. L'Organizzazione/Associazione dovrà presentare una **relazione descrittiva delle attività svolte nell'anno precedente**, con queste scadenze:

- periodo settembre/dicembre 2022 -> entro marzo 2023
- periodo gennaio/dicembre 2023 -> entro marzo 2024
- periodo gennaio/agosto 2024 -> entro novembre 2024

Dovrà comprendere inoltre i nominativi dei beneficiari con relativa data di nascita e Comune di residenza. Per le attività del punto c) - "dopo di noi" - verranno inoltre richieste ulteriori specifiche relative alle caratteristiche dei beneficiari, in ordine alla normativa di riferimento.

8. Qualora non dovesse pervenire la relazione descrittiva entro il termine massimo stabilito, l'Unione si riserverà di non erogare il rimborso previsto sino alla presentazione della stessa.

### **Art. 12 – Divieto di cessione**

1. È vietato cedere anche parzialmente la presente convenzione, pena l'immediata risoluzione della stessa e il risarcimento dei danni e delle spese causate all'Unione.

È fatto divieto di affidare totalmente o anche parzialmente le attività di cui alla presente convenzione a soggetti terzi, al di fuori degli eventuali rapporti di partenariato, individuati nell'allegata "Proposta progettuale", pena l'immediata risoluzione della Convenzione ed il risarcimento dei danni, e di quanto previsto dalla vigente disciplina di riferimento, in quanto applicabile.

2. Con la sottoscrizione della presente Convenzione, l'Organizzazione/Associazione assume l'impegno – in attuazione del principio di buona fede – di comunicare al Responsabile per l'Unione indicato all'art. 5, comma 3, le criticità e le problematiche che dovessero insorgere al fine di poter scongiurare, ove possibile, le ipotesi previste dal precedente comma.

### **Art. 13 – Monitoraggio**

L'Unione, in attuazione degli articoli 92 e 93 del Codice del Terzo Settore, assicura il monitoraggio sulle attività svolte dall'Organizzazione/Associazione, attraverso la verifica periodica del perseguimento degli obiettivi in rapporto alle attività, oggetto della presente Convenzione, riservandosi di apportare tutte le variazioni che

dovesse ritenere utili ai fini della buona riuscita delle azioni ivi contemplate.

### **Art. 14 – Inadempienze**

1. L'Organizzazione/Associazione è responsabile dei progetti/ interventi di cui alla presente convenzione.
2. Qualora risultino all'Unione gravi irregolarità e negligenze di qualsivoglia natura, così come inosservanze della proposta allegata e/o del presente atto, imputabili all'Organizzazione/Associazione, queste verranno contestate al Referente dell'Organizzazione/Associazione.  
La contestazione avverrà, per iscritto, tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o PEC, con assegnazione di un termine per la relativa regolarizzazione non inferiore a 15 giorni e con facoltà di controdeduzione entro 10 giorni dal ricevimento dell'addebito.
3. Nel caso in cui le inadempienze non vengano risolte entro i termini indicati e/o le controdeduzioni non siano raccogliibili, l'Unione si riserva la facoltà di applicare il successivo art. 15, comma 2.

### **Art. 15 – Recesso e risoluzione**

1. Le parti possono recedere dalla presente convenzione dandone comunicazione scritta, con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o PEC, con almeno 30 giorni di anticipo, con rimborso delle spese sostenute per gli interventi effettuati fino alla data del recesso.
2. L'Unione si riserva la facoltà di risolvere la presente convenzione in qualunque tempo, previa diffida scritta, inoltrata tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o PEC, con assegnazione di un termine per le eventuali deduzioni, senza alcun genere d'indennità per l'Organizzazione, qualora si fossero verificate da parte della stessa gravi o ripetute inadempienze, irregolarità, negligenze, attività e comportamenti non congrui e consoni agli scopi della presente convenzione di cui all'Art. 14,, durante lo svolgimento dei progetti.

La clausola risolutiva opera anche nei seguenti casi:

- a) in caso di perdita dei requisiti di partecipazione;
- b) inosservanza delle leggi in materia di Terzo Settore, di lavoro, di sicurezza sul lavoro, di tutela dell'ambiente, di previdenza e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, per quanto applicabili;
- c) violazione accertata degli obblighi derivanti dal D.P.R. n. 62/2013 e dal codice di comportamento dei dipendenti dell'Unione, con riferimento alle prestazioni oggetto della presente convenzione, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta;
- d) non sia stata realizzata l'attività di cui alla presente convenzione;
- e) vengano modificate in modo significativo e sostanziale le attività contenute nel progetto approvato, in assenza di condivisione con l'Unione;
- f) il progetto approvato venga sostenuto interamente da un altro canale di finanziamento.

3. L'Organizzazione/Associazione può risolvere la presente convenzione in ogni momento, previa diffida con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni, inoltrata tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o PEC, per provata inadempienza da parte dell'Unione di impegni previsti nel presente atto.

4. In tutti i casi, con l'interruzione delle attività di cui alla presente convenzione, si interrompe l'impegno dell'Unione ad erogare i rimborsi previsti all'art. 11 ed è esclusa ogni eventuale richiesta di rimborso da parte dell'Associazione/Organizzazione.

### **Art. 16 – Sicurezza e riservatezza - Trattamento dei dati**

1. L'Organizzazione/Associazione ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e comunque a conoscenza, anche tramite l'esecuzione della convenzione, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma, di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione della convenzione e di non farne oggetto di comunicazione o trasmissione senza l'espressa autorizzazione dell'Unione.

2. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione della convenzione.
3. L'obbligo di cui ai commi 1 e 2 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
4. L'Organizzazione/Associazione è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori degli obblighi di segretezza di cui ai punti 1, 2 e 3 e risponde nei confronti dell'Unione per eventuali violazioni dell'obbligo di riservatezza commesse dai suddetti soggetti.
5. L'Organizzazione/Associazione può utilizzare servizi di cloud pubblici ove memorizzare i dati e le informazioni trattate nella realizzazione del progetto, solo previa autorizzazione dell'Unione.
6. In caso di inosservanza degli obblighi descritti nei punti da 1 a 5 del presente articolo, l'Unione ha facoltà di dichiarare risolto di diritto la convenzione, fermo restando che l'Organizzazione/Associazione sarà tenuta a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.
7. Sarà possibile ogni operazione di auditing da parte della Amministrazione attinente le procedure adottate dall'Organizzazione/Associazione in materia di riservatezza e degli altri obblighi assunti dalla presente convenzione.
8. L'Organizzazione/Associazione non potrà conservare copia di dati e programmi della Amministrazione, né alcuna documentazione inerente ad essi dopo la scadenza della convenzione e dovrà ritrasmetterli all'Amministrazione.

### **Art. 17 - Designazione quale responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento U.E. 679/2016**

1. In esecuzione della presente convenzione, l'Organizzazione/Associazione effettua trattamento di dati personali di titolarità dell'Unione.
2. In virtù di tale trattamento, le Parti hanno stipulato l'accordo depositato agli atti dell'Unione al fine di disciplinare oneri e responsabilità in aderenza al Regolamento (UE) del Parlamento e del Consiglio Europeo n. 2016/679 ( di seguito, anche "GDPR") e da ogni altra normativa applicabile.
3. L'Organizzazione/Associazione è, pertanto, designata dall'Unione quale Responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 del Regolamento e si obbliga a dare esecuzione alla convenzione suindicata conformemente a quanto previsto dall'Accordo sottoscritto dalle parti conservato agli atti.
4. Le parti riconoscono e convengono che il rispetto delle istruzioni dell'accordo allegato ( Allegato "A"), nonché alle prescrizioni della normativa applicabile, non producono l'insorgere di un diritto in capo al Responsabile del trattamento al rimborso delle eventuali spese che lo stesso potrebbe dover sostenere per conformarsi.

### **Art. 18 - Controversie**

Qualsiasi controversia derivante dall'esecuzione della presente convenzione che non si potesse dirimere consensualmente sarà deferita, per competenza, al Tribunale di Modena.

### **Art. 19 – Spese contrattuali e registrazione**

1. La presente convenzione è esente dall'imposta di bollo, ai sensi dell'art. 82, comma 5, del D.Lgs. 117/2017.
2. Il presente atto redatto mediante scrittura privata è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 4, della Parte II della Tariffa del DPR 131/1986, con spese a carico della parte richiedente.

### **Art. 20 – Rinvio**

Per tutto quanto qui non previsto e normato, Unione ed Organizzazione/Associazione rinviando al codice civile ed alla normativa richiamata nelle premesse. Eventuali novelle legislative e regolamentari troveranno applicazione automatica, senza la necessità di provvedere ad integrazione o rettifica della presente.

*(Se il caso)* Il presente atto, composto di n. \_\_\_ pagine a video, viene sottoscritto con firma digitale, in corso di validità e con apposizione di marcatura temporale.

Letto, approvato e sottoscritto

**UNIONE DEI COMUNI DEL DISTRETTO  
CERAMICO**  
La Dirigente

**ORGANIZZAZIONE/ASSOCIAZIONE**  
Il Presidente

**Accettazione espressa di clausole contrattuali**

Ai sensi dell'art. 1341, comma 2, del Codice civile l'Organizzazione/Associazione approva specificamente le parti contenute negli articoli \_\_\_\_\_.

**UNIONE DEI COMUNI DEL DISTRETTO  
CERAMICO**  
La Dirigente

**ORGANIZZAZIONE/ASSOCIAZIONE**  
Il Presidente

Allegato "A"

**Accordo di designazione per il trattamento di dati personali**

Il presente accordo costituisce allegato parte integrante e sostanziale della convenzione " \_\_\_\_\_ " tra l'Unione dei Comuni del Distretto Ceramico (o "Ente") e il Soggetto esterno \_\_\_\_\_, quest'ultimo designato "Responsabile del trattamento di dati personali" di cui l'Ente è titolare, ai sensi dell'art. 28 del GDPR. Le Parti convengono quanto segue:

**1. Premesse**

Il presente Accordo si compone delle clausole di seguito rappresentate e dall'Allegato 1: Glossario, che ne forma parte integrante e sostanziale.

**2. Trattamento dei dati nel rispetto delle istruzioni dell'Ente**

2.1 Il Responsabile del trattamento, relativamente a tutti i Dati personali che tratta per conto dell'Ente garantisce che:

2.1.1 tratta tali Dati personali solo ai fini dell'esecuzione dell'oggetto della convenzione, e, successivamente, solo nel rispetto di quanto eventualmente concordato dalle Parti per iscritto, agendo pertanto, esclusivamente sulla base delle istruzioni documentate e fornite dall'Ente;

2.1.2 non trasferisce i Dati personali a soggetti terzi, se non nel rispetto delle condizioni di liceità assolute dall'Ente e a fronte di quanto disciplinato nel presente accordo;

2.1.3 non tratta o utilizza i Dati personali per finalità diverse da quelle per cui è stipulata la convenzione dall'Ente, financo per trattamenti aventi finalità compatibili con quelle originarie;

2.1.4 prima di iniziare ogni trattamento e, ove occorra, in qualsiasi altro momento, informerà l'Ente se, a suo parere, una qualsiasi istruzione fornita dall'Ente si ponga in violazione di Normativa applicabile;

2.2 Al fine di dare seguito alle eventuali richieste da parte di soggetti interessati, il Responsabile del trattamento si obbliga ad adottare:

2.2.1 procedure idonee a garantire il rispetto dei diritti e delle richieste formulate all'Ente dagli interessati relativamente ai loro dati personali;

2.2.2 procedure atte a garantire l'aggiornamento, la modifica e la correzione, su richiesta dell'Ente dei dati personali di ogni interessato;

2.2.3 procedure atte a garantire la cancellazione o il blocco dell'accesso ai dati personali a richiesta dell'Ente;

2.2.4 procedure atte a garantire il diritto degli interessati alla limitazione di trattamento, su richiesta dell'Ente.

2.3 Il Responsabile del trattamento deve garantire e fornire all'Ente cooperazione, assistenza e le informazioni che potrebbero essere ragionevolmente richieste dallo stesso, per consentirgli di adempiere ai propri obblighi ai sensi della normativa applicabile, ivi compresi i provvedimenti e le specifiche decisioni del Garante per la protezione dei dati personali.

2.4 Il Responsabile del trattamento, anche nel rispetto di quanto previsto all'art. 30 del Regolamento, deve mantenere e compilare e rendere disponibile a richiesta dell'Ente, un registro dei trattamenti dati personali che riporti tutte le informazioni richieste dalla norma.

2.5 Il Responsabile del trattamento assicura la massima collaborazione al fine dell'esperimento delle valutazioni di impatto ex art. 35 del GDPR che l'Ente intenderà esperire sui trattamenti che rivelano, a Suo insindacabile giudizio, un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche.

### **3. Le misure di sicurezza**

3.1 Il Responsabile del trattamento deve conservare i dati personali garantendo la separazione di tipo logico dai dati personali trattati per conto di terze parti o per proprio conto.

3.2 Il Responsabile del trattamento deve adottare e mantenere appropriate misure di sicurezza, sia tecniche che organizzative, per proteggere i dati personali da eventuali distruzioni o perdite di natura illecita o accidentale, danni, alterazioni, divulgazioni o accessi non autorizzati, ed in particolare, laddove il trattamento comporti trasmissioni di dati su una rete, da qualsiasi altra forma illecita di trattamento.

3.3 Il Responsabile del trattamento deve adottare misure tecniche ed organizzative adeguate per salvaguardare la sicurezza di qualsiasi rete di comunicazione elettronica o dei servizi forniti all'Ente, con specifico riferimento alle misure intese a prevenire l'intercettazione di comunicazioni o l'accesso non autorizzato a qualsiasi computer o sistema.

### **4. Analisi dei rischi, privacy by design e privacy by default**

4.1 Con riferimento agli esiti dell'analisi dei rischi effettuata dall'Ente sui trattamenti di dati personali cui concorre il Responsabile del trattamento, lo stesso assicura massima cooperazione e assistenza al fine di dare effettività alle azioni di mitigazione previste dall'Ente per affrontare eventuali rischi identificati.

4.2 Il Responsabile del trattamento dovrà consentire all'Ente, tenuto conto dello stato della tecnica, dei costi, della natura, dell'ambito e della finalità del relativo trattamento, di adottare, sia nella fase iniziale di determinazione dei mezzi di trattamento, che durante il trattamento stesso, ogni misura tecnica ed organizzativa che si riterrà opportuna per garantire ed attuare i principi previsti in materia di protezione dati e a tutelare i diritti degli interessati.

4.3 In linea con i principi di privacy by default, dovranno essere trattati, per impostazione predefinita, esclusivamente quei dati personali necessari per ogni specifica finalità del trattamento, e che in particolare non siano accessibili dati personali ad un numero indefinito di soggetti senza l'intervento di una persona fisica.

4.4 Il Responsabile del trattamento dà esecuzione alla convenzione in aderenza alle policy di privacy by design e by default adottate dall'Ente e specificatamente comunicate.

### **5. Soggetti autorizzati ad effettuare i trattamenti - Designazione**

5.1 Il Responsabile del trattamento garantisce competenze ed affidabilità dei propri dipendenti e collaboratori autorizzati al trattamento dei dati personali (di seguito anche incaricati) effettuati per conto dell'Ente.

5.2 Il Responsabile del trattamento garantisce che gli incaricati abbiano ricevuto adeguata formazione in materia di protezione dei dati personali e sicurezza informatica.

5.3 Il Responsabile del trattamento, con riferimento alla protezione e gestione dei dati personali, impone ai propri incaricati obblighi di riservatezza non meno onerosi di quelli previsti nel Convenzione di cui il presente

documento costituisce parte integrante. In ogni caso il Responsabile del trattamento è direttamente ritenuto responsabile per qualsiasi divulgazione di dati personali dovesse realizzarsi ad opera di tali soggetti.

## **6. Sub-Responsabili del trattamento di dati personali**

6.1 Nell'ambito dell'esecuzione della convenzione, il Responsabile del trattamento è autorizzato sin d'ora, alla designazione di altri responsabili del trattamento (d'ora in poi anche "sub-responsabili"), previa informazione dell'Ente ed imponendo agli stessi condizioni vincolanti in materia di trattamento dei dati personali non meno onerose di quelle contenute nel presente Accordo.

6.2 Su specifica richiesta dell'Ente, il Responsabile del trattamento dovrà provvedere a che ogni Sub Responsabile sottoscriva direttamente con l'Ente un accordo di trattamento dei dati che, a meno di ulteriori e specifiche esigenze, preveda sostanzialmente gli stessi termini del presente Accordo.

6.3 In tutti i casi, il Responsabile del trattamento si assume la responsabilità nei confronti dell'Ente per qualsiasi violazione od omissione realizzati da un Sub-Responsabile o da altri terzi soggetti incaricati dallo stesso, indipendentemente dal fatto che il Responsabile del trattamento abbia o meno rispettato i propri obblighi contrattuali, ivi comprese le conseguenze patrimoniali derivanti da tali violazioni od omissioni.

## **7. Trattamento dei dati personali al di fuori dell'area economica europea**

7.1 L'Ente non autorizza il trasferimento dei dati personali oggetto di trattamento al di fuori dell'Unione Europea.

## **8. Cancellazione dei dati personali**

8.1 Il Responsabile del trattamento, a richiesta del Titolare, provvede alla restituzione o cancellazione dei dati personali trattati per l'esecuzione della presente convenzione al termine della validità o del periodo di conservazione e in qualsiasi circostanza in cui sia richiesto dall'Ente, compresa l'ipotesi in cui la stessa debba avvenire per dare seguito a specifica richiesta da parte di interessati.

## **9. Audit**

9.1 Il Responsabile del trattamento si rende disponibile a specifici audit in tema di privacy da parte dell'Ente.

9.2 L'esperimento di tali audit non deve avere ad oggetto dati di terze parti, informazioni sottoposte ad obblighi di riservatezza degli interessi commerciali.

## **10. Indagini dell'Autorità e reclami**

10.1 Nei limiti della normativa applicabile, il Responsabile del trattamento o qualsiasi Sub Responsabile informa senza alcun indugio l'Ente di qualsiasi

a) richiesta o comunicazione promanante dal Garante per la protezione dei dati personali o da forze dell'ordine

b) istanza ricevuta da soggetti interessati

Il Responsabile del trattamento fornisce, in esecuzione della convenzione e, quindi, gratuitamente, tutta la dovuta assistenza all'Ente per garantire che la stessa possa rispondere a tali istanze o comunicazioni nei termini temporali previsti dalla normativa e dai regolamentari applicabili.

## **11. Violazione dei dati personali e obblighi di notifica**

11.1 In virtù di quanto previsto dall'art. 33 del Regolamento e nei limiti di cui al perimetro delle attività affidate, il Responsabile del trattamento deve comunicare a mezzo di posta elettronica certificata all'Ente nel minor tempo possibile, e comunque non oltre 24 (ventiquattro) ore da quando ne abbia avuto notizia, qualsiasi violazione di sicurezza che abbia comportato accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati, ivi incluse quelle che abbiano riguardato i propri Sub Responsabili. Tale comunicazione deve contenere ogni informazione utile alla gestione del *data breach*, oltre a:

a) la descrizione della natura della violazione dei dati personali;

b) le categorie e il numero approssimativo di interessati in questione nonché le categorie e il numero approssimativo di registrazioni dei dati personali in questione;

c) i recapiti del DPO nominato o del soggetto competente alla gestione del data breach;

- d) la descrizione delle probabili conseguenze della violazione dei dati personali;
- e) una descrizione delle misure adottate o che si intende adottare per affrontare la Violazione della sicurezza, compreso, ove opportuno, misure per mitigare i suoi possibili effetti negativi.

11.2 Il Responsabile del trattamento deve fornire tutto il supporto necessario all'Ente ai fini delle indagini e sulle valutazioni in ordine alla violazione di dati, anche al fine di individuare, prevenire e limitare gli effetti negativi della stessa, conformemente ai suoi obblighi ai sensi del presente articolo e, previo accordo con l'Ente, per svolgere qualsiasi azione che si renda necessaria per porre rimedio alla violazione stessa. Il Responsabile del trattamento non deve rilasciare, né pubblicare alcun comunicato stampa o relazione riguardante eventuali data breach o violazioni di trattamento senza aver ottenuto il previo consenso scritto dell'Ente.

## **12. Responsabilità e manleve**

12.1 Il Responsabile del trattamento tiene indenne e manleva l'Ente da ogni perdita, costo, sanzione, danno e da ogni responsabilità di qualsiasi natura derivante o in connessione con una qualsiasi violazione da parte del Responsabile del trattamento delle disposizioni contenute nel presente Accordo.

12.2 A fronte della ricezione di un reclamo relativo alle attività oggetto del presente Accordo, il Responsabile del trattamento:

12.2.1 avverte, prontamente ed in forma scritta, l'Ente del Reclamo;

12.2.2 non fornisce dettagli al reclamante senza la preventiva interazione con l'Ente;

12.2.3 non transige la controversia senza il previo consenso scritto dell'Ente;

12.2.4 fornisce all'Ente tutta l'assistenza che potrebbe ragionevolmente richiedere nella gestione del reclamo.

**Unione dei Comuni del Distretto Ceramico**

**Organizzazione/Associazione**\_\_\_\_\_

Il Dirigente

Il Presidente

D.ssa Maria Cristina Plessi

\_\_\_\_\_

## **Allegato 1**

### **GLOSSARIO**

**"Appendice Security"**: consiste nelle misure di sicurezza che il Titolare determina assicurando un livello minimo di sicurezza, e che possono essere aggiornate ed implementate dal Titolare, di volta in volta, in conformità alle previsioni del presente Accordo;

**"Dati personali"**: si intende una qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile («interessato»). Si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento o a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o ad uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale;

**"Garante per la protezione dei dati personali"**: è l'autorità di controllo responsabile per la protezione dei dati personali in Italia;

**"GDPR" o "Regolamento"**: si intende il Regolamento UE 2016/679 sulla protezione delle persone fisiche relativamente al trattamento dei dati personali e della loro libera circolazione (General Data Protection Regulation);

**"Normativa Applicabile"**: si intende l'insieme delle norme rilevanti in materia di protezione dei dati personali, incluso il Regolamento Privacy UE 2016/679 (GDPR) ed ogni provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali e del WP Art. 29;

**"Pseudonimizzazione"**: si intende il trattamento dei dati personali in modo tale che i tali dati non possano più essere attribuiti ad un interessato specifico senza l'utilizzo di informazioni aggiuntive, a condizione che tali informazioni aggiuntive siano conservate separatamente e soggette a misure tecniche e organizzative intese a garantire che tali dati personali non siano attribuiti a una persona fisica identificata o identificabile;

**"Reclamo"**: si intende ogni azione, reclamo, segnalazione presentata nei confronti del Titolare o di un Suo Responsabile del trattamento;

**“Responsabile del trattamento”**: si intende la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento;

**“Titolare del Trattamento”**: si intende la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità ed i mezzi del trattamento di dati personali. Quando le finalità ed i mezzi di tale trattamento sono determinati dal diritto dell'Unione o degli Stati membri, il titolare del trattamento o i criteri specifici applicabili alla sua designazione possono essere stabiliti dal diritto dell'Unione o degli Stati membri;

**“Trattamento”**: si intende qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute, con o senza l'ausilio di processi automatizzati, ed applicate a dati personali o insiemi di dati personali, quali la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione.

**Unione dei Comuni del Distretto Ceramico**

La Dirigente

**Associazione/\_\_\_\_\_**

Il Presidente